

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E (nome della Struttura pubblica o privata) PER L'EFFETTUAZIONE DI**
.....

TRA

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sede di rappresentato in virtù di delega in data a rogitodal Dr....., rep. n°, dal Dirigente la Direzione Provinciale o sub Provinciale dell'INPS di Dr. nato il a CF

E

(Nome della struttura e del suo legale rappresentante)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art 1

Il o la..... (*nome della struttura*) di.....essendo in possesso dei seguenti requisiti: (elenco) si impegna ad effettuare (*specificare di seguito il tipo di accertamenti o/e esami*), presso il proprio (*ambulatorio, reparto, centro medico legale INPS*) nei confronti degli assicurati inviati dall'INPS, muniti di apposita lettera impegnativa (mod.SS12) con le modalità previste nella circolare INPS n. del che viene espressamente accettata ed allegata alla presente convenzione

Art 2

Il o la (*nome della struttura*) si impegna prima di procedere all'esecuzione dell'esame richiesto, ad accertare, tramite il proprio consulente, l'identità dell'assicurato mediante valido documento di riconoscimento, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame effettuato.

Art 3

Il o la (*nome della struttura*) si impegna a compilare le relazioni degli accertamenti effettuati sugli appositi modelli predisposti dall'INPS.

Art 4

Limitatamente agli accertamenti radiologici i radiogrammi dovranno:

- a) riportare, con metodo che le renda inalterabili, le generalità, la data di nascita della persona esaminata e la data di esecuzione dell'esame;
- b) essere consegnati unitamente ai referti.

Art 5

Il o la (*nome della struttura*), nella persona del suo consulente, si impegna a garantire un'attesa massima di 5 giorni lavorativi per l'effettuazione degli esami. La consegna dei relativi referti, a carico della struttura, deve avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

Art 6

I compensi per le prestazioni fornite saranno quelli determinati sulla base delle tariffe previste dal D.M. della Sanità 22/7/1996, G.U. del 14.9.1996 (All.1) con le eventuali variazioni apportate in ciascuna Regione per effetto di delibere della Giunta Regionale; le suddette tariffe andranno aggiornate automaticamente in caso di variazioni a livello nazionale o regionale stabilite per decreto.

Art 7

La struttura convenzionata avrà cura di emettere mensilmente apposite fatture con IVA nei confronti dell'INPS contenenti i compensi convenuti; l'INPS provvederà ad emettere i fogli di liquidazione.

Il presente atto, a norma dell'art. 1, lett. b) della tabella parte II del DPR 26/4/1986 n. 131 è soggetto a registrazioni solo in caso d'uso.

Art 8

La durata della presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data della stipula e potrà essere disdetta dall'Istituto con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata A. R. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art 9

Le visite e gli accertamenti strumentali finalizzati all'accertamento della ridotta capacità lavorativa degli assicurati dovranno essere effettuati tenendo presenti le linee guida diagnostico strumentali dettate in materia dalla comunità scientifica internazionale onde contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili per giungere ad una corretta valutazione medico legale.

Art 10

I dirigenti medici di II livello delle Direzioni Provinciali e sub Provinciali dell'INPS avranno il compito di monitorare costantemente l'attività specialistica effettuata in regime di convenzione esterna, controllando il rispetto dei termini previsti sulla base del presente contratto, al fine di proporre eventuali correttivi o disdette, d'intesa con il Coordinamento Medico Legale Regionale e Generale.

Data.....

Il Direttore

Il Responsabile struttura